



COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis

Piazza Municipio, n° 1 - 09070 - Norbello - Tel. 0785/51051 - Fax 0785/51348 - P.I. 00077710952

Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.norbello.or.it

 - servsoc.norbello@tiscali.it

Sito web - www.comune.norbello.or.it

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2008 (L. 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ART. 11 E DECRETO MINISTERO DEI LL.PP. 7 GIUGNO 1999). ANNUALITÀ 2011.

Questa Amministrazione comunale, in esecuzione dell'art. 11 della legge 09.12.1998, n. 431 e della Deliberazione della Giunta Regionale n.25/56 del 19.05.2011, concernente il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, rende noto che è indetto bando di concorso per l'assegnazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2011 .

Destinatari dei suddetti contributi integrativi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale od esclusiva. La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero cinque anni nella medesima regione (D.L. 112/2008 art.11 convertito con legge 133/2008).

La locazione deve :

- risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89.

Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Sono, inoltre, esclusi dalle agevolazioni i canoni di locazione degli alloggi di E.R.P e coloro i quali dichiarino un reddito pari a zero.

Requisiti richiesti per ottenere i benefici:

a – Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime I.N.P.S. (€ 12.153,18), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo corrisposto è superiore al 14% (Fascia A); l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone di locazione sul reddito e non può essere superiore ad euro 3.098,74;

b – Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24% (Fascia B); tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente (+19%, +43%,+67% e +75%) il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad euro 12.943,98, in relazione alla composizione del nucleo familiare (art.3 L.R. 7/2000) come sotto indicato:

Numero componenti nucleo familiare	limite di reddito
1 o 2 persone	€ 15.403,33
3 persone	€ 18.509,89
4 persone	€ 21.616,44
5 o più persone	€ 22.651,96

- Il reddito del nucleo familiare è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare.
- Il nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.
- Il reddito del nucleo familiare viene diminuito di euro 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'accertamento dei requisiti minimi, il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare, più precisamente se si tratta di reddito rilevato dal CUD 2011 verrà preso in considerazione quello riportato al rigo 1, negli altri casi quello espressamente indicato quale "reddito imponibile". Il reddito sarà diminuito di euro 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore, ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Per poter accedere ai suddetti benefici gli interessati devono presentare domanda indirizzata al Comune di Norbello, redatta su carta semplice, sull'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi sociali del Comune, corredata della certificazione delle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, categoria catastale dell'immobile e copia del contratto registrato.

Le domande, debitamente compilate e documentate dovranno essere presentate all'Ufficio Servizio sociale del Comune, nei giorni Lunedì e giovedì dalle 11.30 alle ore 13.00 e il mercoledì e il venerdì dalle 17.30 alle 18.30 **ENTRO IL 25 AGOSTO 2011.**

L'importo del canone di locazione dichiarato dovrà essere quello che risulta dal contratto regolarmente registrato.

Sulla base delle domande presentate il Comune formulerà una graduatoria redatta sulla base dell'incidenza del canone di locazione rispetto al reddito posseduto.

Il beneficio previsto consiste nella erogazione di un contributo che concorra a ridurre l'incidenza del canone sul reddito fino ad un massimo

- **del 14% per i nuclei familiari con redditi inferiori o pari a € 12.153,18**
- **del 24% per i nuclei familiari con redditi superiori ad € 12.153,18 e fino ad € 15.403,33 (22.651,96 per nuclei familiari composti da almeno 5 componenti).**

In caso di presenza di invalidi o di portatori di handicap occorre allegare una certificazione dell'autorità sanitaria con l'indicazione del grado di invalidità o di handicap.

Portatore di handicap si intende l'individuo affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore a 2/3, riconosciuta ai sensi della vigente normativa. Si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1[^] alla 5[^].

La liquidazione del contributo sarà effettuata dopo l'accreditamento delle somme da parte del competente assessorato regionale.

Norbello, lì 20/07/2011

Per il Responsabile Settore Socio Assistenziale
F.to Rag. Francesco Schirra